

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINIO, GRAMEGNA e CAPALOZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1959

Modifica dell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, prevede le seguenti sanzioni penali:

a) per chiunque eserciti la mediazione in violazione delle norme di legge, l'ammenda da lire 500 a lire 20.000; se vi è scopo di lucro, la pena è elevata all'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000;

b) per il datore di lavoro che non ha assunto la mano d'opera tramite l'Ufficio di collocamento, l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto;

c) per la mancata comunicazione all'Ufficio di collocamento della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni da essa, l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Non è chi non veda come delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge in oggetto, la meno grave sia quella prevista nella terza ipotesi. Sulla mediazione abusiva, specie se a scopo di lucro, non occorre soffermarsi,

tanto la gravità è evidente. Per gli altri reati è opportuno osservare che mentre il datore di lavoro può avere un interesse ad assumere mano d'opera senza farne richiesta all'Ufficio di collocamento, altrettanto non può dirsi per la mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, cessazione che può anche derivare da iniziativa del lavoratore.

Neppure può sostenersi che la mancata comunicazione possa danneggiare il lavoratore, il quale, nel caso in cui si sia volontariamente congedato, o può avere trovato altra e più proficua occupazione, o può avere rinunciato a lavorare alle dipendenze altrui, come accade frequentemente a donne che contraggono matrimonio. Se, invece, il lavoratore è stato licenziato e non ha trovato altra occupazione, sarà certo egli stesso a presentarsi all'Ufficio di collocamento, sia ai fini del sussidio di disoccupazione, sia per la ricerca di una nuova occupazione, e ciò a prescindere dalla norma dell'articolo 22 della legge in esame, che fa obbligo al lavoratore di denunciare, entro un mese, all'Uffi-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cio di collocamento il suo stato di disoccupazione.

Si tratta, quindi, da parte del datore di lavoro, di una omissione determinata non già da un interesse proprio o dalla volontà di nuocere al lavoratore, ma nella più gran parte dei casi da ignoranza della norma o da dimenticanza.

Che tale minore gravità fosse riconosciuta dal legislatore, appare dal fatto che, per la mancata comunicazione del cessato rapporto di lavoro, il terzo comma dell'articolo 27 stabilisce, in confronto delle violazioni previste dai commi precedenti, la sanzione minore (o che tale voleva essere) da lire 500 a lire 1.000 di ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, decorsi cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Senonchè, se tale era, come si ha fondato motivo di ritenere, la volontà del legislatore, devesi riconoscere che essa non ha trovato rispondenza nella formulazione della norma, poichè — e la cosa appare davvero abnorme ed enorme — il terzo comma dell'articolo 27 in questione non ha fissato alcun limite massimo alla applicazione dell'ammenda, per cui essa, stabilita nella misura da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e *per ogni giorno di ritardo*, può ascendere a cifre astronomiche e assurde, quando, per sventura del malcapitato datore di lavoro, l'omissione venga accertata dopo mesi e talvolta, com'è successo, dopo anni di distanza dal suo verificarsi.

Si pensi, a mo' d'esempio, che se la omissione prevista dal terzo comma dell'articolo 27 viene accertata solo ad un anno di distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'ammenda può ascendere da lire 180.000 a lire 360.000, a seconda che il giudice applichi la pena di lire 500 o di lire 1.000 per ogni giorno di ritardo!

Basterà citare il caso di una modestissima azienda commerciale che, avendo ommesso, per pura dimenticanza, di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro di due commesse che si erano licenziate per matrimonio, è stata colpita da una ammenda di lire

400.000, pur avendo il giudice applicato la ammenda minore di lire 500 giornaliera!

Pene pecuniarie di questa entità, a prescindere dalla evidente sproporzione con il reato commesso, possono significare la rovina di una modesta azienda, e non va trascurato di osservare che non sono certo le grandi aziende bene organizzate e provvedute di personale tecnico ad incorrere facilmente in omissioni del genere, nelle quali, invece, incorrono di solito i modesti e male informati piccoli operatori economici.

Nè dagli atti parlamentari risulta che la Camera ed il Senato ebbero chiara la gravità della disposizione in esame. Essa fu approvata senza che fossero dati e richiesti chiarimenti, pur trattandosi di una sanzione che appare sproporzionata sia al reato, sia alle altre sanzioni disposte dall'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Tutto lascia ritenere che la sanzione da lire 500 a lire 1.000 al giorno sia stata ritenuta non eccessiva, perchè sfuggì alla attenzione che, essendo essa illimitata, avrebbe potuto salire a cifre colossali. Tant'è che essa fu approvata all'unanimità, senza osservazioni e senza discussione.

Giova, inoltre, osservare che una sanzione penale senza determinazione di una pena massima, una sanzione, se così si può dire, senza limiti e senza fine, non ha precedenti nel nostro diritto punitivo, e costituisce una sanzione unica nella sua specie.

Invero, un caso analogo può ritrovarsi nell'articolo 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali, che stabilisce: « I proprietari, i gerenti, i direttori, saranno puniti con una ammenda ... a) da lire 15 a lire 80 al giorno per ogni persona (raddoppiabile in caso di recidiva) e non oltre il limite di lire 8.000 per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento ».

Ma, come si vede, la norma prevede un limite massimo che manca nel terzo comma

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A maggiore illustrazione di quanto precede, sarà utile ricordare che la norma in esame corrisponde sostanzialmente all'articolo 15 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, il quale stabiliva per i datori di lavoro che avevano omesso la denuncia della cassazione del rapporto di lavoro « l'ammen-

da da lire 50 a lire 300 per ogni lavoratore, con un massimo di lire 2.000 ». L'ammenda massima era pur sempre indicata!

A riparare i gravi inconvenienti derivanti dalla norma in esame e la stridente ingiustizia di essa, è diretto il presente disegno di legge, ed i sottoscritti confidano che gli onorevoli senatori vorranno onorarla della loro approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro, sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque motivo ».

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.